



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 316	di data 29/09/21

Oggetto: MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL TERRITORIO VAL D'ADIGE (COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA) E AL COMUNE DI ROVERETO TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI APPROVATA CON DETERMINAZIONE 15/49 DI DATA 17 FEBBRAIO 2021

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento in attuazione della legge di riforma istituzionale dal 1° gennaio 2012 eroga in regime di titolarità e in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, i servizi socio-assistenziali di livello locale, tra i quali rientrano anche gli interventi di assistenza domiciliare;

atteso che le funzioni socio assistenziali sono disciplinate dalla legge provinciale n. 13/2007;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 mantenute in vigore dal D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.;

considerato che le Determinazioni provinciali prevedono che l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore (ora Comunità/Territorio Val d'Adige) di residenza dell'utente al momento della richiesta dell'intervento;

dato atto che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

precisato che a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

visto il documento recante "Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio" sottoscritto in data 23 marzo 2017 che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

richiamata la determinazione 15/49 di data 17 febbraio 2021 con la quale è stato deciso di approvare lo schema di convenzione contenente le modalità operative per il rimborso reciproco

pagina 1/4

delle spese per i servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nel Territorio Val d'Adige e nel Comune di Rovereto per trasferimenti anche temporanei all'interno dei due Enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta determinazione;

rilevato che, a seguito del rilievo, da parte del Comune di Rovereto, in merito alla documentazione fiscale da inoltrare in relazione al rimborso delle spese per i servizi attivati di cui all'art. 3 del testo della convenzione, si ritiene, sentito informalmente anche l'Ufficio Uscite, di procedere alla modifica dell'art. 3 dello schema di convenzione secondo quanto proposto dal Comune di Rovereto nel seguente modo:

“Il pagamento del corrispettivo, corrispondente al rimborso delle spese per i servizi di cui all'art. 2 da parte dell'Ente territorialmente competente, avviene entro il termine di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi e di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione o dal ricevimento della richiesta di rimborso se successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Ente territorialmente competente si riserva il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'ultimazione della prestazione da parte dell'Ente erogatore.

Per il pagamento l'Ente erogatore dovrà emettere apposita nota spese all'Ente territorialmente competente.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la documentazione venga respinta perchè incompleta, contestata o irregolare fiscalmente”;

rilevato che, conseguentemente, anche nel testo della determinazione 15/49 di data 17 febbraio 2021 in cui si fa riferimento alle modalità di rimborso delle spese, deve ora leggersi che lo stesso verrà disposto, anziché su fattura, su nota spese emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;

precisato che per tutto il resto la determinazione di data 15/49 di data 17 febbraio 2021 viene confermata;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia" che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- il D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg recante la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
- l'Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio – assistenziali da parte delle Comunità/Territorio sottoscritto in data 23 marzo 2017 tra i responsabili delle Comunità/Territorio;

 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

 visto il decreto sindacale N. 96/2020/05 di data 30 dicembre 2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale;

d e t e r m i n a

1. di modificare, per le ragioni indicate in premessa, l'art. 3 dello schema di convenzione contenente le modalità operative per il rimborso reciproco delle spese per i servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nel Territorio Val d'Adige e Comune di Rovereto per trasferimenti anche temporanei all'interno dei due Enti approvato con determinazione 15/49 di data 17 febbraio 2021, aderendo a quanto proposto dal Comune di Rovereto;
2. di sostituire, conseguentemente, il suddetto schema di convenzione con lo schema Allegato n. 1 di data odierna nel quale si richiama la presente che firmato digitalmente dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
3. di precisare che, conseguentemente a tale modifica, quando nel testo della determinazione 15/49 di data 17 febbraio 2021 si fa riferimento alle modalità di rimborso delle spese, deve leggersi che lo stesso verrà disposto, anziché su fattura, come ivi previsto, su nota spese emessa dall'Ente che ha erogato le prestazioni;
4. di confermare, per quanto non oggetto della presente determinazione, i contenuti della propria determinazione 15/49 di data 17 febbraio 2021;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico
ALL.TO 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 29/09/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 316	di data 29/09/21

Oggetto: MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL TERRITORIO VAL D'ADIGE (COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA) E AL COMUNE DI ROVERETO TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI APPROVATA CON DETERMINAZIONE 15/49 DI DATA 17 FEBBRAIO 2021

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 1 ottobre 2021